

7 ottobre 2019

La nuova direttiva sul whistleblowing

Milano, 7 ottobre 2019 - Nella seduta del 7 ottobre scorso il **Consiglio dell'Unione europea** ha approvato una nuova **direttiva sul whistleblowing** i cui principi dovrebbero trovare attuazione entro due anni dalla sua entrata in vigore, con ogni prevedibile conseguente ricaduta sulle normative nazionali con essa incompatibili.

In Italia il riferimento normativo sul **whistleblowing** è la **legge 179/2017**, che, nel prossimo futuro, pare destinata a subire delle modifiche su una serie di profili di non poco rilievo. In estrema sintesi:

ambito di applicazione: la legge 179/2017 si applica, nel settore privato, solo alle imprese che hanno adottato il modello organizzativo 231, mentre la direttiva riguarda tutte le imprese con più di 50 dipendenti, a prescindere dall'adozione del modello 231; quanto al settore pubblico, dove oggi la disciplina italiana si applica senza eccezioni, le regole Ue lasciano libertà agli Stati di esentare i Comuni con meno di 10mila abitanti e gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti.

condotte che possono essere oggetto di segnalazione: attualmente nel settore pubblico vengono considerate quelle conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro, mentre nel privato le condotte rilevanti ai fini del modello 231 (quindi sulla base delle attività a rischio individuate nel modello); la direttiva considera, invece, tutte le violazioni relative ad alcuni specifici settori, tra i quali rientrano appalti, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente e dei consumatori.

soggetti tutelati: la direttiva allarga l'ambito dei soggetti tutelati, includendo gli azionisti delle società, gli ex dipendenti e coloro che hanno conosciuto gli illeciti in fase di selezione per essere assunti.

tutele: la direttiva introduce alcuni strumenti di tutela forte (riassunzione provvisoria, accesso gratuito a informazioni per la tutela, assistenza legale e finanziaria). Cambiano anche le condizioni necessarie per applicare le tutele: gli

strumenti di protezione si applicano, infatti, ogni volta che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni fossero vere al momento della segnalazione, a patto che abbia seguito le procedure interne.

segnalazioni anonime: oggi in Italia per il settore pubblico l'Anac presuppone l'identificazione del soggetto segnalante, mentre in ambito privato le segnalazioni anonime sono nella pratica ammesse; la direttiva ammette l'anonimato, pur lasciando agli Stati la facoltà di decidere se gli enti e le autorità pubbliche siano obbligati ad accettare questo tipo di segnalazioni.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.